



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

33ª Seduta pubblica – Martedì 14 settembre 2021

Deliberazione legislativa n. 27

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE”.  
(Progetto di legge n. 50)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali e termali*” (deliberazione della Giunta regionale n. 5/DDL del 23 marzo 2021);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Silvia RIZZOTTO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l’altro, modificato l’ambito d’intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.*

*Nel corso della decima legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), si è dato l’avvio all’adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.*

*Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l’opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a*

*semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea e statale sopravvenuta.*

*Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come “l’ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche”.*

*Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell’iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”.*

*Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all’approvazione della legge regionale 15/2018 è stato rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l’esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l’ordinario iter di discussione assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.*

*Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all’ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.*

*Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l’approvazione delle seguenti leggi regionali:*

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia”;*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.*

*In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell’opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al*

*sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.*

*La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali, la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport e la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 recante disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.*

*Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, ambiente, protezione civile ed acque minerali e termali.*

*Il testo del disegno di legge si compone di 14 articoli, suddivisi in quattro capi.*

*Il Capo I concernente la normativa regionale in materia di governo del territorio presenta 2 articoli:*

*- al fine di favorire l'applicazione della normativa regionale sul contenimento del consumo di suolo, con l'articolo 1 si propone una modifica alla legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 riferita al condono edilizio, per includere tra gli interventi finanziabili, con le risorse introitate, anche gli interventi di riqualificazione urbana previsti all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, e quelli previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, promossi dai comuni singoli o associati, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale, trasferendo ai Comuni contributi per le spese d'intervento per i primi e di progettazione per i secondi;*

*- l'articolo 2 (introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) propone una modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050” volta a consentire ai comuni che non hanno ancora istituito il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di adottare delle varianti finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.*

*Il Capo II contiene disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti:*

*- in materia di viabilità, con l'articolo 3 si attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari, introducendo una nuova previsione nell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11; nel contempo, in relazione alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 concernente la sicurezza stradale, con l'articolo 4 si introducono tra gli interventi, oggetto di finanziamento, anche le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di itinerari ciclabili turistici;*

- *in materia di lavori pubblici, si effettuano due precisi interventi nell'ambito della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche": in dettaglio, con l'articolo 5 viene riscritto il procedimento di approvazione della programmazione triennale dei lavori pubblici, mentre l'articolo 6 introduce una modifica all'articolo 48 della sopra citata legge regionale, al fine di circoscrivere la procedura di nomina regionale dei collaudatori ai soli lavori di stretta competenza dell'amministrazione regionale;*
- *in tema di appalti, l'articolo 7 introduce ex novo una semplificazione nei procedimenti di pagamento, prevedendo che nei procedimenti di pagamento relativi ai contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non venga operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi;*
- *in tema di trasporto non di linea, l'articolo 8 (introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame), al fine di consentire una tenuta finanziaria delle imprese del settore del trasporto di persone effettuato mediante l'impegno di mezzi con conducente e taxi che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno subito una drastica riduzione della domanda di servizi, con rilevanti ricadute in termini di mancato fatturato, introduce delle deroghe alla disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 e legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63: per il periodo ritenuto congruo alla ripresa della domanda di servizi, si propone di consentire, in deroga alla vigente disciplina di settore, la sospensione dell'esercizio all'attività di noleggio con conducente e taxi, anche mediante l'alienazione del mezzo, evitando la revoca del relativo titolo autorizzativo.*

*Il testo poi comprende un Capo III che contiene alcune disposizioni in materia di ambiente:*

- *l'articolo 9, riferito alla gestione dei rifiuti, ove la normativa di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 viene adattata al principio della distinzione tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa;*
- *l'articolo 10, che novella la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, introduce il medesimo adattamento.*

*Seguono due articoli introdotti in esito all'approvazione di appositi emendamenti depositati in sede di esame:*

- *l'articolo 11 modifica l'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"". La modifica è volta a consentire la realizzazione di interventi di regimazione idraulica con asportazione di materiale litoide in modo più coordinato e quindi controllato: fermo il volume massimo assentibile per singolo intervento, si prevede la possibilità che siano presentati progetti di più ampio respiro che consentono di avere un quadro coordinato delle attività e dei successivi sviluppi;*
- *l'articolo 12 reca disposizioni per il riconoscimento di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale ed è mosso dall'esigenza di assicurare la tempestiva, puntuale e costante esecuzione, in capo ai soggetti aventi responsabilità e titolo, di tutti gli interventi volti a garantire il buon regime e quindi il regolare deflusso nei corsi d'acqua, prevenendo e comunque riparando a situazioni che possono, anche solo in potenza, pregiudicare la sicurezza.*

*Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

*Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 50 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente ventisette (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Seconda Commissione sono stati ritirati diciassette articoli (che sono stati oggetto di progetti di legge a sé stanti) ed introdotti tre articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.*

*Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione (seduta del 30 giugno 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione pianificazione territoriale della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta dell'8 luglio 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 50 e lo ha approvato a maggioranza.*

*Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Cavinato, Centenaro, Michieletto, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Cestari e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini e Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).*

*Astenuto il Consigliere Montanariello (Partito Democratico Veneto).*

*Contrari i Consiglieri Zanoni (Partito Democratico Veneto) e Guarda (Europa Verde).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere *Andrea ZANONI*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*questo è un progetto di legge, come ricordato dalla collega relatrice, molto complesso e che ha al suo interno delle modifiche normative che riguardano molte questioni e molte attività: dalla destinazione dei fondi delle oblazioni per i condoni sulle opere pubbliche in merito alla riqualificazione urbana, alla classificazione delle strade di competenza regionale, e non solo, alla sicurezza stradale e le relative manutenzioni. Ancora, verte sui lavori pubblici e sui programmi, sui contratti di pubblico servizio. Poi, ha competenze in materia di gestione dei rifiuti, competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di trasporto, estrazione dei materiali dai fiumi, ghiaia e sabbia, competenze in materia di sicurezza idraulica.*

*Ma sono veramente tutte norme che vanno a mettere ordine così come si prefigge questa legge, che dovrebbe essere una legge ordinamentale, o ci sono anche norme che nulla hanno a che fare con un riordino della normativa regionale? La risposta è la seconda, perché ci sono molte norme che nulla hanno a che fare con il mettere ordine alle leggi della nostra Regione, e questo a nostro avviso non va bene, perché questa dovrebbe essere la legge ordinamentale delle materie in capo alla*

*Commissione Seconda (Ambiente e Infrastrutture, in particolare). Ci sono articoli che hanno delle criticità importanti, cito ad esempio l'articolo 7, l'articolo 11, l'articolo 12, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi, perché effettivamente è difficile migliorare un qualcosa che nulla ha a che fare con l'ordinamentale e che addirittura potrebbe peggiorare l'attuale situazione.*

*Per quanto riguarda l'articolo 7 "Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento", trovo corretto già fare un accenno in fase di relazione. Qui viene previsto che per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio e attrezzature d'importo inferiore a una soglia comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi. A volte ci sono effettivamente delle cose che potrebbero anche essere interessanti, magari giuste e corrette, ma credo che bisognerebbe sempre avere ben chiaro il riferimento a quella che è la gerarchia delle norme. Possiamo noi normare e legiferare in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, come vogliamo? No, perché siamo una Regione e dobbiamo fare quindi riferimento alle nostre competenze e alle competenze dello Stato. Avevamo chiesto informazioni in merito a questo articolo, perché che una Regione riesca ad intervenire e a definire che può essere esentata la ritenuta, una ritenuta prevista da altre norme, ci pareva una forzatura e ci è stato detto che ci sono già altre Regioni che lo hanno fatto. È stata fatta una verifica, e altre Regioni che già lo hanno fatto non ci sono, se non la Provincia autonoma di Bolzano, che lo ha fatto con la legge del 2019. Vorrei però ricordare che quella è una Provincia a statuto speciale, un po' diversa dalla Regione Veneto. Poi, probabilmente è una vera e propria strategia quella di forzare la mano in tema di normative e di competenze, in modo da creare continui contenziosi con lo Stato solo per rivendicare la correttezza delle richieste di maggiore autonomia, contenziosi che però costano cari ai contribuenti veneti in termini di spese legali.*

*Un altro articolo a nostro avviso molto critico è l'articolo 11. Ricordo che questo articolo non compariva nel progetto di legge della Giunta regionale ed è stato inserito con un emendamento in Commissione. Questo articolo non ha nulla a che fare con l'ordinamentale, è un articolo che va a modificare una legge del 1988 che riguarda le norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali, la quale è competenza regionale, questo articolo in realtà parla di sabbia e ghiaia, poi parla anche di regimazione delle acque, quindi è più adatto e interessa di più quelli che sono i fiumi in particolare. Ma che effetti avrà questo articolo? È giusto ricordare che questa norma che si va a modificare, una legge approvata da questo Consiglio nel 1988, all'articolo 1 prevede che per estrarre materiali dai nostri fiumi ci vogliono dei piani di estrazione e di asporto di sabbia e ghiaia, quindi ci devono essere i piani, perché è logico che, se si mette mano in un fiume, in un ambito naturale e demaniale, ci debba essere un piano che mi consideri il corso d'acqua nella sua completezza, proprio per evitare che magari determinati interventi creino problemi.*

*Cosa viene previsto all'articolo 2? All'articolo 2 di questa legge del 1988 ci sono delle deroghe in base alle quali, ahimè, si possono attuare delle estrazioni con una quantità massima di 20.000 metri cubi. E cosa prevede l'articolo 11 della legge ordinamentale? Prevede di portare a 80.000 metri cubi il volume estraibile in deroga, viene perciò quadruplicato il quantitativo di ghiaia e sabbia estraibili senza uno straccio di piano.*

*Io conosco bene la situazione del fiume sacro alla patria, il Piave, perché sono della Provincia di Treviso, perché negli anni me ne sono occupato con sopralluoghi e interventi: feci un intervento anche in Commissione europea, quando ero Deputato al*

*Parlamento europeo, che sfociò in una procedura di infrazione per quanto riguarda l'applicazione di determinate normative di tutela ambientale nel momento in cui si va a scavare nei fiumi e quindi so anche, perché è stato accertato con degli accessi agli atti, che negli anni questa è una deroga che è stata adottata a mitraglia perché sono state rilasciate decine di queste autorizzazioni in deroga ai Piani che non sono mai stati fatti, per un totale di ben 2 milioni di metri cubi. Questo che cosa dimostra, Colleghi? Che non vengono fatti i piani e che chi decide dove scavare è la Regione, sono gli Enti locali, sono gli Enti preposti o è il privato? Quali sono le motivazioni reali, perciò, di queste richieste? È l'interesse pubblico, ovvero norme utili per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza, o è il profitto dei singoli? Un esempio eclatante è proprio questo del Piave perché si va a scavare sempre nello stesso punto, nel Medio Piave, nei comuni di Cimadolmo, Maserada, Spresiano, sempre in quel punto lì. Perché? Perché lì c'è la ghiaia quella buona, quella preziosa, 20.000 metri cubi valgono circa 400.000 euro. Su 220 km di fiume si scava sempre nei soliti 10 km.*

*Vedete colleghi, ogni tanto guardando i TG nazionali vediamo che viene denunciato questo o quell'altro turista perché dalla spiaggia di qua o dall'altra area naturale portano via la sabbia, portano via i sassi, quantitativi minimi. Qui si parla di milioni di metri cubi e lo si fa a norma di legge e senza un Piano. Perché non è mai stato fatto un Piano? Se dovevamo intervenire su questa norma, a mio avviso saremmo dovuti intervenire eliminando la deroga, che ha portato solo a escavazioni non pianificate, e prevedendo finalmente, dopo trentatré anni, che fossero applicati i piani. Siano fatti i piani in modo che ci sia una visione globale di quello che si va a fare.*

*Vi porto un altro esempio. Sempre parlando del fiume sacro alla patria, siccome sappiamo quanto questo a volte sia pericoloso con le sue piene, ci sono degli studi e ci sono autorevoli esperti che hanno concluso che, ad esempio, bisognerebbe intervenire anche sul basso Piave laddove negli anni si sono accumulati limi e fanghi, tali da aver aumentato il fondo. Il fondo è salito perché ci sono questi accumuli; di conseguenza la sezione del fiume viene diminuita. Lì quindi sarebbe necessario prevedere questi scavi. Il problema è che in questo caso sì, ci sarebbe l'interesse pubblico, ma non c'è più quello del privato, perché naturalmente scavare limi e fanghi non è redditizio.*

*Noi allora siamo qui per fare delle norme che interessano i cittadini veneti, la loro sicurezza? O per fare norme che interessano i singoli, che hanno l'interesse di continuare a scavare in quel posto dove hanno i loro impianti, dove c'è la ghiaia buona?*

*Chiedete - e mi riferisco soprattutto ai Colleghi del trevigiano, ma anche agli altri - ai Sindaci rivieraschi se queste escavazioni effettuate negli anni hanno portato i risultati voluti, o se addirittura, come è accaduto, il Piave con questo gran scavare ha sfarfallato di più, e sfarfallando ha eroso terreni che da secoli erano coltivati, proprio a causa della deformazione del corso d'acqua in quel punto.*

*Credo sarebbe veramente il caso che la Giunta regionale facesse, lo potrebbe fare anche il Consiglio e magari lo potrebbe fare anche la Quarta Commissione, un'analisi degli interventi effettuati in deroga ad una legge della Regione Veneto, sempre sullo stesso posto, per capire in realtà i benefici, che potrebbero anche non esserci, prodotti da questo modo di intervenire. Una questione non da poco, questa, colleghi. Ci sono i nostri cittadini che hanno fiducia nelle Istituzioni, sperano che lavorino per la loro sicurezza, per il loro interesse. Non mi pare che questa norma preveda qualcosa di quello che vi ho detto, se non assecondare determinati appetiti e richieste di singoli.*

*Magari potrebbero essere anche legittime, per carità, però bisogna vedere che cosa vanno a creare nel territorio. C'è da dire che l'Amministrazione regionale, nei*

*confronti di questa categoria, di questo settore, è sempre stata molto generosa. Ne ho parlato anche stamattina in risposta a due interrogazioni che riguardavano Cava Morganella, e quindi sempre la ghiaia, quando i cavaatori chiedono la Regione Veneto risponde, ma lo fa andando oltre i limiti che la Regione stessa si è data, perché nel caso della Morganella abbiamo due leggi, la nuova legge sulle cave, legge regionale n. 13/2018 con l'articolo 30, comma 1 e la vecchia legge, legge regionale n. 44/1982 con l'articolo 44, comma 1, lettera g), che di fatto dicono: certe autorizzazioni non le puoi dare, le vieta, ma quell'autorizzazione che è in contrasto con queste due norme citate è stata data l'ultimo giorno dell'anno ai cavaatori, a chi estrae ghiaia e qui ci risiamo, quindi diventa anche sospetta questa cosa.*

*Oltre all'articolo 11 - e chiudo la parentesi dell'articolo 11 - c'è anche l'articolo 12, anche questo è un articolo inserito in corsa, diciamo così, ovvero durante i lavori della Commissione un articolo che in realtà è difficile anche da capire, non si capisce bene cosa vuol dire, potrebbe risultare anche pericoloso e controproducente, si parla di titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale, si vanno a citare delle norme, ma chi mi dice che siano citate tutte queste norme? Diciamo che effettivamente è un articolo, anche questo, che potrebbe avere un peso e una portata che magari può andare anche oltre quelli che sono i confini, la cornice di operatività di una Regione.*

*Quindi ci sono poi anche altri articoli effettivamente positivi, articoli che vanno a recepire norme dello Stato che adeguano la nostra normativa, a quella che è la normativa dell'Unione europea, il fatto è che in questi 14 articoli ce ne sono alcuni, questi tre che ho citato, in particolare, per i quali abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi che sono veramente problematici.*

*Ho visto che c'è un nutrito numero di emendamenti che arrivano dalla Giunta regionale, bene, per carità, però mi chiedo la Giunta con i mezzi che ha, a mio avviso, visto che non sono novità dell'ultimo momento, poteva presentarli durante i lavori in Commissione, in modo da dare anche più tempo per esaminarli. Tra l'altro, un emendamento dei colleghi, sui campi fotovoltaici. Anche questo è un tema molto importante, un tema di estrema attualità, un tema di conflitto nel territorio, un tema che dovrebbe essere in qualche modo affrontato magari in maniera legislativa, ma non con un articolo dell'ordinamentale.*

*L'auspicio, quindi, è che si porti in Aula un progetto di legge che va a mettere i paletti e va a mettere dei confini a questa attività molto invasiva del nostro territorio, molto lucrativa, che quindi ha risvegliato molti appetiti, ma che può avere delle ripercussioni per quanto riguarda il nostro ambiente molto pesanti.*

*Capisco la necessità, a questo punto, di stimolare la Giunta e questa maggioranza con un emendamento, ma ci si deve chiedere se i suoi contenuti siano esenti o meno da conflitti di carattere normativo con la norma statale. Però, se serve a stimolare il dibattito e ad accelerare l'esame in Commissione della relativa legge, per poi portarla in Consiglio, ben venga.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 22 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

### **Art. 1**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	39
Astenuti	n.	7

### **Art. 2**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	39
Voti contrari	n.	7

### **Art. 3**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	38
Astenuti	n.	7

### **Art. 4 e 5**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	37
Astenuti	n.	7

### **Art. 6**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	44
Voti contrari	n.	1

### **Art. 7**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	43
Voti contrari	n.	2

### **Art. 8**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	45

### **Art. 9**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	7

### **Art. 10**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	6

### **Art. 11**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	38
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	5

### **Art. 12**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	41
Voti favorevoli	n.	39
Astenuti	n.	2

### **Art. 13 e 14**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	39
Voti favorevoli	n.	32
Astenuti	n.	7

### **Art. 15**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	40
Voti favorevoli	n.	33
Astenuti	n.	7

### **Art. 16**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	34
Astenuti	n.	9

**Art. 17**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	7

**Art. 18**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	9

**Art. 19**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	41
Voti favorevoli	n.	33
Voti contrari	n.	8

**Art. 20**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	7
Astenuti	n.	1

**Art. 21**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	42
Voti favorevoli	n.	35
Astenuti	n.	7

**Art. 22**

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	41
Voti favorevoli	n.	39
Astenuti	n.	2

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

# DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE

---

## CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

### **Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio".**

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:

*"1 bis. La Regione può, altresì, destinare l'incremento dell'oblazione di cui al comma 1:*

*a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;*

*b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo."*

### **Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"".**

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."*

2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: *"e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico."*

### **Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021".**

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: *"30 settembre 2021"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 aprile 2022"*.

### **Art. 4 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)".**

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:

*“3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.”.*

## **CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti**

**Art. 5 - Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è inserito il seguente:

*“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All’intervenuta classificazione segue l’acatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa.”.*”.

**Art. 6 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.**

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: *“e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”.*

**Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

*“1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”.*

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

3. Al comma 1ter dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: “di cui ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori, approvati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),”.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

*“2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.”.*

5. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

*“3. Le modifiche al Programma triennale e all'elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere.”.*

6. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: “o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.

7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.

#### **Art. 8 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”;

b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all'amministrazione regionale.

#### **Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.**

1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

### **CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto**

#### **Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

*“2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:*

- a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);*
- b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);*
- c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.*

**Art. 11 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:

*“1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.*

**Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.**

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell’esercizio dell’attività non comporta l’alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione dell’esercizio dell’attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell’esercizio dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

**Art. 13 - Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".**

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:

*"a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.", per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;*

*b bis) l'impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;"*.

**Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

*"2 bis. L'utilizzo per l'attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", comporta la revoca dell'autorizzazione."*

**Art. 15 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".**

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono inserite le seguenti parole: *"La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale."*

**Art. 16 - Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"**".

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, è sostituita dalla seguente:

*"b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.";"*.

**Art. 17 - Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"**".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono inserite le seguenti parole: *"La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale."*

**Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"**.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

*"h bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d)."*

**Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale"**".

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41, è così sostituito:

*"2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi."*

**Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.**

1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell'alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" nonché ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l'area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"" ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 "Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017", pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

***CAPO IV Disposizioni finali***

**Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 22 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 7

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco

## INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio.....	12
Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" .....	12
Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" .....	12
Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021". .....	12
Art. 4 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)" .....	12
CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti.....	13
Art. 5 - Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.....	13
Art. 6 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".....	13
Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".....	13
Art. 8 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".....	14
Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.....	14
CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto.....	14
Art. 10 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti". .....	14
Art. 11 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".....	15
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.....	15
Art. 13 - Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici". .....	16
Art. 14 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".....	16
Art. 15 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".....	16
Art. 16 - Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e	

modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	17
Art. 17 - Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".....	17
Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve". .....	17
Art. 19 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 "Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale".....	17
Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.....	18
CAPO IV Disposizioni finali .....	18
Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.....	18
Art. 22 - Entrata in vigore. ....	18